



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Con i poteri della Giunta Comunale

N. 24

del 01/12/2025

Oggetto: Art. 79 CCNL 16/11/2022 – Costituzione delle risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente. Anno 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno uno del mese di dicembre presso la Casa Comunale, il Commissario Prefettizio, nella persona del dott. Gradone Armando, nominato con Decreto del Prefetto di Bari acquisito al prot. comunale n. 85314 del 20/10/2025, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri della Giunta/Consiglio Comunale e di Sindaco, assistito dal Segretario Generale dott. Lozzi Ernesto:

Il Commissario Prefettizio, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
Avente ad oggetto

**“Art. 79 CCNL 16/11/2022 – Costituzione delle risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente. Anno 2025“.**

che viene sottoposta all'esame del Commissario Prefettizio  
con i poteri di Giunta comunale

**VISTO** il Decreto Prefettizio del 20/10/2025 n. 143416;

**PREMESSO che:**

- il D.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico – finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 (di seguito: CCNL 16/11/2022);
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 79 e seguenti del CCNL 16/11/2022 e risultano suddivise in:
  - ✓ RISORSE STABILI, che rappresentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - ✓ RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dagli articoli 79 comma 1, comma 2 e comma 3 del CCNL 16/11/2022;

**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n. 45 del 09/12/2024, di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

**CONSIDERATO** che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva integrativa;

**VISTO** l'art. 40 comma 3 – quinques del D.lgs 165/2001, come modificato dal D.lgs 150/2009, in virtù del quale gli Enti Locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale delle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”;

**VISTI:**

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 20/07/2010, come modificato dall'art.1, comma 456, della legge 147/2013, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero nel quadriennio 2011 – 2014;
- la circolare della RGS n. 20 dell'08/05/2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta “*minusvalenza fissa*”) da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

**ACCERTATO** che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sforamento del tetto 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell’art. 9, comma 2/bis, del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall’anno 2015 e per gli anni futuri;

**RILEVATO** che la quota di decurtazione consolidata anni 2011 – 2014 a partire dall’anno 2015, ai sensi della seconda parte dell’art. 9 comma 2 – bis del DL 78/2010, come introdotta dal comma 456 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, è pari ad € 2.168,00 quantificata in riduzione nell’UIC (importo unico consolidato) anno 2017;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, anche per l’anno 2025 il totale del trattamento accessorio, comprensivo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ora Elevate qualificazioni, non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

**CONSIDERATO** altresì, che a decorrere dall’anno 2020 e anche per il 2025, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25/05/2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di elevate qualificazioni, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (n. 235 dipendenti) e che dai calcoli e risultanze degli atti di ufficio il limite del 2016 di € 1.160.466,00 per effetto delle assunzioni e cessazioni conteggiate nel 2025 su base di cedolini emessi come indicato dalla circolare n.179877 del 01/09/2020 RGS, pari a 244 dipendenti, è adeguato per l’anno 2025 in aumento, fino ad **€ 1.210.781,42**;

**VISTA** la legge 9 maggio 2025, n. 69 (di conversione del d.l. 25/2025), e segnatamente l’art. 14, comma 1-bis, che autorizza Comuni, Province e Città Metropolitane e Regioni, dall’anno 2025, a incrementare la parte stabile del Fondo per le Risorse Decentrate del personale dipendente al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente del Comparto delle Funzioni Locali con quello degli altri Comparti di contrattazione pubblica;

**RILEVATO** che:

- la norma anzidetta consente l’incremento in parola nel rispetto del valore “soglia” determinato ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 conv. in legge 58/2019 e dal relativo d.m. attuativo, nonché dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, in deroga al limite al trattamento accessorio (c.d. “limite 2016”) posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- il medesimo incremento, di natura discrezionale, consente di elevare la parte stabile del Fondo fino a che la medesima parte stabile, assommata allo stanziamento destinato nell’anno corrente al trattamento accessorio delle Elevate Qualificazioni, raggiunga, al massimo, il controvalore del 48 per cento del trattamento tabellare corrisposto ai dipendenti nell’anno 2023;

**ATTESO** che la Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. 175706 del 27/06/2025, ha fornito dettagliate istruzioni operative per il computo della somma incrementale in esame, nonché altri elementi essenziali per la corretta applicazione della novella;

**PRECISATO** che la nota di cui al capoverso precedente ha chiarito che:

- le modalità di determinazione è il valore degli stipendi tabellari dell'anno 2023, sui quali applicare la percentuale massima consentita;
- pur avendo l'inserimento delle somme in esame natura discrezionale, poiché esso alimenta la parte stabile del Fondo è soggetto a consolidamento secondo le vigenti regole contrattuali collettive; pertanto, una volta che esso sia disposto, deve essere mantenuto anche negli anni successivi, circostanza della quale occorre tenere conto ai fini della valutazione della compatibilità della scelta con il rispetto dei vincoli assunzionali, nonché dell'impatto sugli equilibri di bilancio pluriennali;
- le somme *de quibus* sono soggette, in assenza di deroga espressa nella fonte legale, anche al limite generale alla spesa di personale, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii.;
- le somme in argomento non sono destinabili in via diretta all'incremento del salario accessorio del personale incaricato di Elevata Qualificazione (EQ), ritenendo che esso possa beneficiare della previsione normativa attraverso la contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. u), del Ccnl 16/11/2022 e che in tale sede, in particolare, mediante una riduzione del fondo stabile, quota parte soggetta a limite, sarà possibile liberare spazio finanziario nel limite 2016, consentendo un aumento dello stanziamento destinato alle predette EQ;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio preposto alla Contrattazione integrativa decentrata come da Macrostruttura ha provveduto ad elaborare il conteggio richiesto dall'art. 14, comma 1-bis, individuando quale importo massimo disponibile per l'incremento la somma di euro 2.450.221,13;

**RILEVATO** che:

- nel perseguitamento delle finalità dell'art. 14, comma 1-bis, ai fini di un incremento delle politiche di retribuzione del personale coinvolto stanziate dalla parte stabile del Fondo delle Risorse decentrate si ritiene opportuno disporre un incremento della parte stabile del Fondo risorse decentrate, a decorrere dal corrente anno 2025, pari ad euro 60.000,00;

**EVIDENZIATO** che l'Ente:

- è in grado di assicurare la copertura finanziaria dell'incremento nel rispetto del bilancio pluriennale, come da variazione di bilancio approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio comunale n. 20 del 18/11/2025, con asseverazione del Revisore dei conti;
- è in grado di assicurare, altresì, che la somma di cui sopra consente, sia per l'anno corrente, che per le successive annualità, il rispetto della "soglia" assunzionale determinata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e del d.m. attuativo del 17 marzo 2020;
- è in grado di assicurare, altresì, che la somma di cui sopra consente, sia per l'anno corrente, che per le successive annualità, il rispetto del limite alla spesa di personale fissato ex art. 1, comma 557 e seg. della legge 296/2006 e ss.mm. e ii.;

**DATO ATTO** che:

- è stato costituito il Fondo delle Risorse decentrate 2025 relativamente alle risorse stabili con provvedimento del Dirigente del Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali n. gen. 21 del 22/01/2025 nell'importo di € **1.196.158,67**;
- per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle ex posizioni organizzative ora Elevate qualificazioni, viene apportata una riduzione ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 pari ad € 145.000,00, rispetto alla somma relativa all'anno 2017 nei limiti del rispetto di cui all'art.23, comma 2, del D.lgs 75/2017 riportando la somma totale del Fondo delle Risorse stabili ad € **1.051.158,67**;

- con l'inserimento dell'importo di cui all'art. 14 comma 1 bis surrichiamato di € 60.000,00 in deroga all'art 23 comma 2 del D.lgs 25 maggio 2017 n.75 porta il Fondo delle Risorse decentrate parte stabile ad un totale di € 1.256.158,67 che al netto della somma destinata all'Elevate Qualificazioni ammonta a un totale di € **1.111.158,67**;

**EVIDENZIATO** che come sancito dall'art. 11 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, gli incrementi previsti da successivi contratti collettivi nazionali, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.lgs n. 165/2001, le risorse di cui all'art. 67 comma 2, lett.a) e lett.b) del CCNL 21/05/2018 e all'art. 79, comma 1, lett. b) e 1bis) e d) CCNL 16/11/2022 non rilevano ai fini del rispetto del limite “anno 2016” in deroga all'art. 23, comma 2, del D.lgs 25 maggio 2017 n. 75 surrichiamato, che per l'anno 2025 la somma determinata è pari ad **€ 113.699,13**;

**ATTESO** che la costituzione del fondo spetta al dirigente responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali delle componenti all'interno e in deroga dei limiti fissati dall'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.79 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 secondo cui gli enti possono destinare al fondo le seguenti risorse variabili di anno in anno:

- per “un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa”;
- ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 che giusto parere ARAN 1832/2023, anche per l'anno 2025;
- ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.L. n. 13/2023 l'eventuale incremento, nel rispetto dei requisiti definiti, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

**DATO ATTO** la componente di cui all'art 13 comma 6 e comma 8, che dà la possibilità di incrementare dello 0,55% del montesalari dell'anno 2018 ai sensi dell'art 1 comma 612 della L. n. 234 del 30/12/2021 e dell'art 13 comma 6 del CCNL 16/11/2022, con destinazione per l'anno 2025 pari ad 32.396,00, è solo menzionata nel Fondo delle risorse decentrate, ma che la stessa trova il suo stanziamento e finanziamento nel Bilancio dell'Ente;

**RITENUTO** opportuno, quindi di definire i seguenti indirizzi per lo stanziamento delle risorse decentrate di parte variabile destinate ad aumentare nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 il Fondo delle Risorse decentrate anno 2025, dando atto che per tali somme sussiste la capacità di spesa nel bilancio dell'Ente a completamento della predetta programmazione e nell'ambito della più generale programmazione del personale per valorizzare l'integrazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa 2025 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. del CCNL 16/11/2022 anche sulla base di scelte organizzative gestionali e di politica retributiva dell'Ente, fermo restando che il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà accertato e certificato a consuntivo dai competenti organi di controllo;

**VALUTATO** pertanto, di poter integrare il Fondo risorse decentrate anno 2025 con le sottoindicate risorse variabili distinte come segue, per:

sottoposte a limitazioni della normativa vigente:

- stanziamento ex art. 79, comma 2, lett. b), del CCNL 16 novembre 2022 dell'importo di € **33.500,00** per performance, nel rispetto del limite massimo 1,2% del monte salari 1997;
- stanziamento delle risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 2019/2021 dell'importo di € **27.470,34** riconducibili a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente;
- giusta deliberazione di G.C. n. 107 30/07/2025, per il servizio aggiuntivo del personale del Corpo di Polizia Locale, finalizzato al miglioramento della sicurezza urbana, da finanziarsi con i proventi dell'art. 208 del Codice della Strada per una somma totale pari ad € **36.682,82**;

non sottoposte a limitazioni della normativa vigente:

- stanziamento del 0,22% del Monte Salari 2018, per l'anno 2025 pari ad € **12.958,84**, ex art. 79 comma 3 CCNL anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della legge n. 234/2021;
- stanziamento per il 2025, pari di € **46.500,00** pari al 4,5% circa ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.L. n. 13/2023 nel rispetto dei requisiti definiti, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 79 comma 2 e comunque di richiamo alle disposizioni legislative di riferimento si sono iscritte somme per risorse variabili distinte come segue, per:

sottoposte a limitazioni della normativa vigente:

- lett. a)
  - frazione di RIA per personale cessato per un totale di € **2.320,75** (art. 67 comma 3 lett d) CCNL 21/05/2018);
  - destinazione quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione finanziaria per incentivazione dei messi notificatori (ex art. 44 del vigente CCDI) ai sensi art. 54 del CCNL 14/09/2000, per un totale di € **1.134,54** (art. 67 comma 3 lett. f CCNL 21/05/2018);
- recupero evasione ICI per € **10.896,95**;

non sottoposte a limitazioni della normativa vigente:

- ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e 36/2023 € **946.742,10**;
- importi destinati alle attività svolte per conto dell'ISTAT per un totale di € **20.000,00**;
- specifiche disposizioni di legge (contenzioso tributario) pari ad € **4.512,17**;
- importi di cui all'art. 1 comma 1091 della legge 145/2018 (IMU e TARI) per un totale di € **62.190,56**;
- importi per attività progettuali condono edilizio ex art. 32 D.L. 269/2003 (incremento del 10% degli oneri) per € **18.000,00**;
- importi per attività di funzioni delegate “siccità 2022”, legge regionale 24/1990, per € **3.550,18**;

Inoltre, somme iscritte una tantum, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. d) economie definite per € **32.422,81** per residui derivanti dal Fondo dello straordinario;

**PRECISARE** che le suddette somme determinate sono definite al lordo degli oneri ricadenti sui rispettivi capitoli del Bilancio pluriennale dell'Ente;

**TENUTO CONTO**, che:

- il Fondo per le risorse decentrate variabili anno 2025, così come definito con la presente deliberazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del

personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557, della legge n. 296/2006;

- questo Ente ha rispettato il tetto della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011/2013;

**RITENUTO**, pertanto, dover procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate, comprensivo anche della parte stabile, per l'anno 2025, nell'ammontare complessivo di € 2.515.040,73 di cui € per € **1.320.575,79** voci non soggette al vincolo dalla normativa vigente, di cui € 173.669,13 per parte stabile in virtù dell'art. 11 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 come summenzionato ed € 1.146.876,66 di parte variabile come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che riportano il valore del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017 ad € **1.194.464,94** con il rispetto del limite dell'Ente per il 2025 pari ad € **1.210.781,42** rideterminato con l'adeguamento del conteggio dei dipendenti rispetto al 2018 (limite 2016 € 1.160.466,00);

**PRECISATO** che il Fondo delle Risorse decentrate del personale non dirigente dell'anno 2025, disponibile al trattamento accessorio, al netto delle risorse dedicate alla retribuzione di posizione e di risultato dei funzionari con incarichi di elevate qualificazioni di € 145.000,00 risulta essere di € **2.370.040,73**;

**VISTO**, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs 18/2000 n. 267 testo vigente);

Stante la competenza del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 48 del Dlgs n.267/2000 e s.m.i,

### **SI PROPONE DI DELIBERARE**

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:

**INTEGRARE** il Fondo delle Risorse Decentrate anno 2024- parte variabile - come segue, ai sensi dell'art. 79, del CCNL 16 novembre 2022 degli importi, sottoposti a limitazioni della normativa vigente, per:

- € **33.500,00** per performance, nel rispetto del limite massimo 1,2% del monte salari 1997;
- € **27.470,34** riconducibili a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente;
- € **36.682,82** per il servizio aggiuntivo del personale del Corpo di Polizia Locale, finalizzato al miglioramento della sicurezza urbana, da finanziarsi con i proventi dell'art. 208 del Codice della Strada;

degli importi non sottoposti a limitazioni della normativa vigente:

- € **12.958,84**, ex art. 79 comma 3 CCNL anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della legge n. 234/2021;
- € **46.500,00** pari al 4,5% circa ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.L. n. 13/2023 nel rispetto dei requisiti definiti, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

**DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. a) e comunque di richiamo alle disposizioni legislative di riferimento il Fondo è integrato con importi, sottoposti a limitazioni della normativa vigente, per:

- € **10.896,95** per recupero evasione ICI;
- € **2.320,75** frazione di RIA per personale cessato (art. 67 comma 3 lett d) CCNL 21/05/2018);
- € **1.134,54** destinazione quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti

dell’Amministrazione finanziaria per incentivazione dei messi notificatori (ex art. 44 del vigente CCDI) ai sensi art. 54 del CCNL 14/09/2000 (art. 67 comma 3 lett. f CCNL 21/05/2018); degli importi non sottoposti a limitazioni della normativa vigente, per:

- **€ 946.742,10** iscrizione, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e 36/2023;
- **€ 20.000,00**; iscrizione, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell’ISTAT;
- **€ 4.512,17** iscrizione di somme per specifiche disposizioni di legge (contenzioso tributario);
- **€ 62.190,56** iscrizione di somme di cui all’art. 1 comma 1091 della legge 145/2018 (IMU e TARI);
- **€ 18.000,00** per attività progettuali condono edilizio ex art. 32 D.L. 269/2003;
- **€ 3.550,18** importi per attività di funzioni delegate “siccità 2022”, legge regionale 24/1990.

Inoltre, integrare, ai sensi dell’art. 79 comma 2 lett. d) per economie definite per **€ 32.422,81** per residui derivanti dal Fondo dello straordinario riferiti all’anno 2024.

1. **DARE ATTO** la componente di cui all’art 13 comma 6 e comma 8, che indica la possibilità di incrementare dello 0,55% del montesalari dell’anno 2018 ai sensi dell’art 1 comma 612 della L. n. 234 del 30/12/2021 e dell’art 13 comma 6 del CCNL 16/11/2022, con destinazione per l’anno 2025 del 0,20% pari ad € 32.396,00, giusto parere ARAN CFL 229 è solo menzionata nel Fondo delle risorse decentrate ma che la stessa trova il suo stanziamento e finanziamento nel Bilancio dell’Ente.
2. **PRECISARE** che il Fondo delle Risorse decentrate del personale non dirigente dell’anno 2025, disponibile al trattamento accessorio, al netto delle risorse dedicate alla retribuzione di posizione e di risultato dei funzionari con incarichi di elevate qualificazioni di € 145.000,00 risulta essere di € 2.370.040,73.
3. **DARE ATTO**, altresì che:
  - il Fondo per le risorse decentrate variabili anno 2025, così come definito con la presente deliberazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1 comma 557, della legge n. 296/2006;
  - questo Ente ha rispettato il tetto della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011/2013.
4. **COSTITUIRE**, ai sensi dell’art. 79 comma 2 – del CCNL del 16/11/2022, il Fondo delle Risorse decentrate per l’anno 2025, parte variabile, come da prospetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, riportante anche la parte stabile.
5. **STABILIRE** che i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi saranno corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, giusto sistema permanente di valutazione approvato con Deliberazione di G.C. del 23/12/2015 n. 259.
6. **DARE ATTO** che si provvederà al definitivo adeguamento del limite previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 75/2017, ed alla verifica a consuntivo del suo rispetto alla luce dell’effettivo accrescimento della dotazione organica ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 e s.m.i. e che tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica, senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all’Organo di revisione e senza essere necessaria un’ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza, a garanzia dell’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, come previsto dal richiamato art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019.


7. **DARE ATTO**, infine, che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate, come operata con il presente atto e con la precedente determinazione dirigenziale N.21 del 22/01/2025 per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali o per effetto di intervenute disposizioni da parte della Ragioneria Generale dello Stato.
8. **ATTESTARE** che gli oneri relativi alla spesa per il Fondo Risorse Decentrate, di cui al punto 1 del presente atto, trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione approvato 2025-2027 afferenti alla spesa del personale, annualità 2025.
9. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai Dirigenti comunali ed al Collegio dei Revisori, nonché al Servizio Risorse Umane e Contabilità del Personale.
10. **TRASMETTERE**, altresì, copia della presente ai soggetti sindacali tramite il Presidente RSU e OO.SS.
11. **PUBBLICARE** il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEELL n. 267/2000.

Il Dirigente redattore della presente proposta di deliberazione la sottopone al Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta e la sottoscrive a valere anche quale parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Molfetta, 28/11/2025

Il Dirigente  
Settore Bilancio Patrimonio Partecipate Servizi Istituzionali  
Dott. Mauro de Gennaro



Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL CCNL 16/11/2022

## **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

**VISTA** la proposta di deliberazione;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

**Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata**

## **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

**ACCERTATA** l'urgenza degli adempimenti conseguenti

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000


**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

dott. Armando GRADONE



**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott. Ernesto LOZZI



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal giorno 05 DIC. 2025 per quindici giorni consecutivi.



SEGRETERIA GENERALE  
Dott. Ernesto LOZZI

### CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta , li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Ernesto LOZZI